

---

## LE SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE SPONTANEE

Nel sommario sono riportati i nomi dei funghi di cui è consentita la vendita, elencati nell'allegato I del DPR 376/95, con le sole correzioni degli errori ortografici e l'eliminazione dei numerosi "doppioni". Nelle schede, per ogni specie, oltre al nome scientifico corretto, con eventuali sinonimi importanti, e ai più conosciuti nomi italiani, sono riportate le seguenti notizie:

- **DESCRIZIONE:** Breve e limitata alle caratteristiche essenziali. Si cerca di usare meno termini tecnici possibile, affiancando le descrizioni alle foto e alle illustrazioni in bianco e nero.

- **CONFONDIBILITÀ:** Si esaminano le possibilità di confusione tra la specie commercializzabile e funghi simili, velenosi o non commestibili.

- **HABITAT E DISTRIBUZIONE:** Si tratta di alcune notizie sugli ambienti di crescita e, sommarariamente, sulla distribuzione in Italia di ogni fungo.

- **RACCOLTA E CONSERVAZIONE:** Si espongono i principali problemi legati alla raccolta di ogni specie e alla conservazione degli esemplari freschi in esposizione per la vendita.

- **UTILIZZO GASTRONOMICO:** Vengono individuate per ogni specie le parti da utilizzare, le esigenze di cottura e il miglior tipo di impiego in cucina.

- **NOTE:** Sono dedicate soprattutto agli ispettori micologi e riguardano perlopiù la confondibilità con le specie commestibili simili a quelle elencate

dalla legge. Infatti, a causa dell'inadeguatezza di un elenco di specie formulato come quello del DPR 376/95, si vengono a creare dei problemi di tipo micologico non soltanto per la distinzione rispetto alle specie tossiche, ma anche per le specie commestibili non citate dall'elenco.

Per esempio, considerando "*Agaricus arvensis*", si può accettare che siano commercializzate anche altre specie molto simili che abbiano le stesse caratteristiche gastronomiche? Caso per caso, si cerca di valutare, oltre a quanto dispone la legge, anche gli aspetti pratici della riconoscibilità di certe specie l'una dall'altra durante l'ispezione micologica per la certificazione sanitaria. Di parecchie specie, al di là del significato SCIENTIFICO, viene data anche una definizione COMMERCIALE, che spesso le vede "allargate" a "specie collettive" o "gruppi", qui chiamati con il nome indicato dal DPR 376. Pertanto, in molti casi, commercializzare una "specie" di quelle elencate nell'allegato 1 del DPR 376/95, significa mettere in vendita un "gruppo" di specie.

Quanto sopra scritto non dovrà venire frainteso: non si tratta di un'istigazione alla violazione della legge e neanche di un suggerimento atto ad aggirarla. È soltanto il frutto di una semplice constatazione: la distinzione di certe specie l'una dall'altra non è fattibile con certezza a livello ispettivo, ma può essere effettuata solo tramite uno studio accurato, che è assolutamente impossibile in sede di certificazione per la vendita. Pertanto, l'interpretazione di molte specie "allargata" al relativo "gruppo" per ragioni pratico-ispettive, è da ritenere in certi casi inevitabile, in altri per lo meno sensata.